



MODULO GENERALE (NON RIGUARDA UN PROGETTO PARTICOLARE)

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI COLLABORATORI DI UN COMMITTENTE E DEI TERZI DA ESSO INCARICATI CHE PARTECIPANO A UNA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE¹

Sono consapevole che, dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare a una procedura di aggiudicazione le persone che:

- a. hanno un interesse personale in una commessa;
- b. sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi o convivono di fatto con un offerente o un membro di uno dei suoi organi;
- c. sono parenti o affini in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi;
- d. sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella medesima procedura²; o
- e. non godono per altre circostanze dell'indipendenza necessaria allo svolgimento di appalti pubblici³.

Nei casi summenzionati devo ricusarmi, altrimenti la decisione di aggiudicazione potrebbe essere annullata dal tribunale poiché affetta da un vizio di forma.

Sono quindi consapevole che devo comunicare al mio superiore o al mio mandante senza indugio e per iscritto le occupazioni accessorie e i rapporti di mandato come pure le relazioni di interesse che possono generare un conflitto di interessi al momento della procedura di aggiudicazione se, nell'ambito di un progetto di appalto, constato di avere una relazione di interesse con un offerente o con un membro dei suoi organi che può portare a un conflitto di interessi⁴.

- Prendo atto che una relazione di interesse suscettibile di generare un conflitto di interessi sussiste quando perviene l'offerta di un offerente con cui ho una relazione particolarmente stretta. Per relazioni particolarmente strette si intendono, ad esempio, le relazioni d'affari⁵ (private) attuali o passate (ad es. le relazioni commerciali, le partnership strategiche, le varie forme di partecipazione, i rapporti d'impiego), il matrimonio, l'unione domestica registrata o altre unioni analoghe al matrimonio, i rapporti di parentela o di affinità, i rapporti di dipendenza di tipo economico o di altra natura oppure un profondo cameratismo pluriennale (istauratosi ad esempio durante il servizio militare).

¹ Cfr. art. 3 cpv. 1 OAPub.

² Con l'espressione «agito [...] nella medesima procedura» si intende che un collaboratore di un committente pubblico, coinvolto nella preparazione e nell'esecuzione del bando in questione, nei 18 mesi antecedenti al bando ha partecipato in qualità di collaboratore o rappresentante di un offerente allo svolgimento di una commessa precedente nello stesso ambito (costituente l'oggetto dell'appalto).

³ La prevenzione «per altre circostanze» deve avere ripercussioni concrete sulla procedura di appalto. In questa fattispecie completa è fatta salva la prova (controprova) secondo cui le circostanze che mettono in dubbio l'indipendenza (ad es. la vicinanza personale tra committente e offerente) non siano state rilevanti ai fini dell'esito della procedura, ossia che nelle stesse non si ravvisa alcuna prevenzione. L'indipendenza non è astratta, ma va sempre valutata sulla base dei compiti e delle funzioni del diritto in materia di appalti pubblici.

⁴ Cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a OAPub.

⁵ Il fatto che nell'esercizio delle sue funzioni un impiegato federale collabori con un mandatario esterno non costituisce di per sé un conflitto di interessi. Tuttavia, non appena entrano in gioco, ad esempio, forme di partecipazione, rapporti d'impiego o relazioni d'affari private, si può rapidamente presumere l'esistenza di un conflitto di interessi.

- Nella valutazione delle offerte pervenute nell'ambito di una procedura di appalto rappresento esclusivamente gli interessi della Confederazione e del committente. Le informazioni, i documenti e i risultati inerenti a una procedura di appalto sono confidenziali prima, durante e dopo la procedura di aggiudicazione. Ciò significa che i suddetti dati non devono in alcun modo essere resi accessibili a terzi non autorizzati né devono essere portati fuori dai locali in cui sono conservati.
- Prima e durante la procedura di aggiudicazione non sono autorizzato a stabilire con il potenziale offerente contatti riguardo all'appalto in questione che potrebbero pregiudicare la parità di trattamento degli offerenti.
- L'inosservanza di quanto sopra indicato può costituire, per gli impiegati della Confederazione, una violazione del diritto in materia di personale e, per i collaboratori esterni, una violazione delle disposizioni contrattuali; entrambe le violazioni possono essere sanzionate.
- Sono espressamente fatte salve eventuali pretese di risarcimento dei danni ai sensi della legge sulla responsabilità (RS 170.32) derivanti in particolare da spese amministrative interne legate alla necessità di rifare integralmente o parzialmente la procedura di aggiudicazione.

Confermo di aver compreso e preso atto delle informazioni e degli obblighi di cui sopra nonché delle disposizioni legali di seguito riportate.

Luogo e data: _____

Nome e cognome: _____

Unità organizzativa: _____

Firma: _____

Pubblicazione: 1° gennaio 2021

Stato: 1° gennaio 2021

DIRITTO APPLICABILE (ESTRATTI)

Estratto della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) e dell'ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub; RS 172.056.11)

Conflitti di interesse e prevenzione

Art. 11 LAPub – Principi procedurali

Nell'aggiudicazione di commesse pubbliche il committente osserva i seguenti principi procedurali:

- b. adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione.

Art. 13 LAPub – Ricusazione

¹ Dalla parte del committente e del gruppo di esperti, non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:

- a. hanno un interesse personale in una commessa;
- b. sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi o convivono di fatto con un offerente o un membro di uno dei suoi organi;
- c. sono parenti o affini in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale di un offerente o di un membro di uno dei suoi organi;
- d. sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella medesima procedura;
o
- e. non godono per altre circostanze dell'indipendenza necessaria allo svolgimento di appalti pubblici.

Art. 3 OAPub – Misure contro i conflitti di interesse e la corruzione

¹ I collaboratori di un committente e i terzi da esso incaricati che partecipano a una procedura di aggiudicazione sono tenuti a:

- a. rendere noti le occupazioni accessorie e i rapporti di mandato come pure le relazioni di interesse che possono generare un conflitto di interessi al momento della procedura di aggiudicazione;
- b. sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità.

Estratto della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) e dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3)

Tutela degli interessi

Art. 20 LPers – Tutela degli interessi del datore di lavoro

¹ Gli impiegati svolgono con diligenza il lavoro loro impartito e tutelano gli interessi della Confederazione, rispettivamente del loro datore di lavoro.

² Durante la durata del rapporto di lavoro l'impiegato non presta alcun lavoro a titolo oneroso a favore di terzi, sempre che in tal modo violi il suo dovere di fedeltà.

Accettazione di vantaggi

Art. 21 LPers – Obblighi del personale

³ Al personale è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi, se ciò avviene nell'ambito del rapporto di lavoro.

Art. 93 OPers – Accettazione di omaggi e di altri vantaggi

¹ L'accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accettazione di omaggi ai sensi della legge. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi.

² Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare anche vantaggi esigui conformi agli usi sociali, se

- a. il vantaggio è proposto da:
 1. un offerente effettivo o potenziale,
 2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest'ultimo;
oppure

b. non può essere esclusa una relazione tra la concessione del vantaggio e il processo di acquisto o decisionale.

³ Se gli impiegati non possono rifiutare gli omaggi per motivi di cortesia sono tenuti a consegnarli all'autorità competente secondo l'articolo 2. L'accettazione per cortesia deve essere nell'interesse generale della Confederazione. L'accettazione e l'eventuale realizzazione di tali omaggi avviene tramite l'autorità competente secondo l'articolo 2 a favore della Confederazione.

⁴ In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l'ammissibilità dell'accettazione di un vantaggio.

Art. 93a OPers – Inviti

¹ Gli impiegati rifiutano gli inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire. Gli inviti all'estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del superiore.

² Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare inviti, se:

- a. l'invito è proposto da:
 1. un offerente effettivo o potenziale,
 2. una persona che partecipa al processo decisionale o che è interessata da quest'ultimo; oppure
- b. non può essere esclusa una relazione tra l'invito e il processo di acquisto o decisionale.

³ In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l'ammissibilità dell'accettazione di un invito.

Segreto professionale, di affari e d'ufficio

Art. 22 LPers – Segreto professionale, di affari e d'ufficio

¹ L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio.

² Le disposizioni d'esecuzione definiscono il segreto d'ufficio a complemento della legislazione speciale.

Art. 94 OPers – Segreto professionale, di affari e d'ufficio

¹ Gli impiegati hanno l'obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni.

² L'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

³ Gli impiegati possono deporre in giudizio come parti, testimoni, persone informate sui fatti o periti giudiziari intorno a constatazioni attinenti ai loro compiti fatte in virtù di questi ultimi o nell'esercizio delle loro funzioni solo con l'autorizzazione scritta dell'autorità competente secondo l'articolo 2. L'autorizzazione non è necessaria se le deposizioni concernono fatti che giustificano un obbligo di denuncia o di segnalazione degli impiegati secondo l'articolo 302 del Codice di procedura penale o l'articolo 22a capoversi 1 e 2 LPers.

⁴ È fatto salvo l'articolo 156 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento.

Art. 94b OPers – Periodo di attesa

¹ L'autorità competente secondo l'articolo 2 può convenire un periodo di attesa con gli impiegati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, d e 1^{bis} come pure con altri impiegati che hanno un'influenza determinante su singole decisioni di vasta portata o accesso a informazioni essenziali, da compiere dopo la cessazione del rapporto di lavoro, qualora si presuma che la loro futura attività, retribuita o non retribuita, possa generare un conflitto d'interesse per un determinato datore di lavoro o mandante.

² Un conflitto d'interesse può sussistere in particolare se:

- a. la nuova attività può compromettere la credibilità e la reputazione dell'unità amministrativa interessata o della Confederazione;
- b. l'influenza di una persona secondo il capoverso 1 su singole decisioni o il suo accesso a informazioni possa far pensare che la sua indipendenza non sia più garantita con il passaggio a un datore di lavoro o a un mandante interessato.

³ Tenuto conto di eventuali termini di sospensione, la durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi.

⁴ Per il periodo di attesa può essere fissata un'indennità. A seconda del danno economico atteso nel singolo caso, corrisponde al massimo allo stipendio attuale secondo l'allegato 2, da cui sono dedotti tutti i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.

⁵ Chi riceve un'indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare all'autorità competente di cui all'articolo 2 i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo.

⁶ Le indennità percepite indebitamente durante il periodo di attesa devono essere restituite.

Occupazioni accessorie

Art. 23 LPers

Le disposizioni d'esecuzione possono sottoporre ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività e incarichi pubblici per quanto esso possa compromettere l'adempimento dei compiti.

Art. 91 OPers

¹ Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro.

^{1bis} Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.

² L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e ^{1bis} necessita dell'autorizzazione se:

- a. esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione;
- b. il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio.

³ Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti:

- a. consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato;
- b. attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro.

⁴ Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità.

⁵ Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero.